



FWU Life Insurance Lux S.A.
Casella Postale 82 · 27036 Mortara (PV)

Gentili clienti,

desideriamo informarvi che l'Autorità di vigilanza lussemburghese - Commissariat aux Assurances (CAA) – il 19 luglio 2024 ha pubblicato un comunicato evidenziando quanto segue:

Il 19 luglio 2024, l'impresa di assicurazione FWU Life Insurance Lux S.A. ha comunicato al Commissariat aux Assurances ("CAA") di non essere più in regola con il requisito patrimoniale minimo ("MCR") e con il requisito patrimoniale di solvibilità ("SCR").

Tale comunicazione è giunta in concomitanza con l'istanza di insolvenza da parte della holding assicurativa FWU AG, azionista unico di FWU Life Insurance Lux S.A., presso il Tribunale locale di Monaco di Baviera a causa del suo eccessivo indebitamento.

In queste circostanze, e in conformità con l'articolo 116 della Legge modificata sul settore assicurativo ("LSA") del 7 dicembre 2015, il 23 luglio 2024 il Consiglio direttivo della CAA ha deciso di congelare gli attivi rappresentativi presso gli istituti di credito al fine di proteggere gli interessi degli assicurati e dei beneficiari.

Entro un mese, FWU Life Insurance Lux S.A. dovrà sottoporre all'approvazione della CAA un piano realistico di finanziamento a breve termine, per ripristinare, entro tre mesi, i fondi propri di base ammissibili, almeno al livello del requisito patrimoniale minimo ("MCR").

In assenza di un programma di finanziamento realistico a breve termine o di non conformità da parte dell'impresa di assicurazione con il programma approvato dalla CAA, il comitato esecutivo della CAA valuterà la revoca della licenza di FWU Life Insurance Lux S.A.

Nel frattempo, le misure di salvaguardia adottate dalla CAA per garantire un trattamento equo dei contraenti e dei beneficiari non consentono a FWU Life Insurance Lux S.A. di erogare alcuna prestazione contrattuale.

*

Lo stesso giorno, la CAA ha informato il pubblico che:

Il Consiglio di amministrazione di FWU Protection Fund SICAV ha deciso di sospendere temporaneamente l'emissione, il rimborso o la conversione di azioni del fondo, a partire dalla data di valorizzazione di venerdì 19 luglio 2024, per tutte le classi di azioni di tutti i comparti.

FWU Life

FWU Life Insurance Lux S.A. · Sede legale · 33, rue de Gasperich · 5826 Hesperange · Granducato di Lussemburgo
Sede Secondaria in Italia · Via Roberto Lepetit 8/10 · 20124 Milano (MI) · Tel. +39.02.6706065 · Fax +39.02.67481426
Numero Verde 800.816816 · info@fwulife.it · PEC: fwulife@legalmail.it · www.forwardyou.com · Capitale Sociale Euro 34.700.000 i.v.
REA MI 1939828 · Albo Imprese IVASS n. 1.00065 · Codice Fiscale 94093500216 · Partita IVA 02517930216 · SEPA CID IT500010000094093500216

A causa della sospensione delle compravendite di quote del fondo, il Commissariat aux Assurances (il "CAA") richiama l'attenzione dei contraenti sul fatto che i premi periodici o singoli relativi ai contratti di assicurazione sulla vita per i quali i comparti di questo fondo costituiscono attività sottostanti non possono essere investiti e, inoltre, non possono essere effettuati arbitraggi.

*

Con ordinanza del Tribunale distrettuale di Lussemburgo del 2 agosto 2024, FWU Life Insurance Lux S.A. è stata posta in regime di sospensione dei pagamenti (sursis de paiement) e Maître Yann Baden è stato nominato commissario di vigilanza (commissaire de surveillance) per monitorare la gestione delle attività e delle passività di FWU Life Insurance Lux S.A. per una durata di 6 mesi.


*

A seguito di questi eventi e decisioni, tutti i pagamenti di FWU Life Insurance Lux S.A. sono sospesi.

FWU Life Insurance Lux S.A. lavora instancabilmente per salvaguardare, per quanto possibile, i propri beni e il loro valore per proteggere i diritti dei propri clienti e delle altre parti contrattuali.

In caso di ulteriori domande, La preghiamo di non esitare a contattarci via e-mail all'indirizzo info@fwulife.it o telefonicamente durante gli orari di ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00) al numero +39.02.6706065.

RingraziandoLa per la fiducia accordataci, Le porgiamo i nostri migliori saluti.



Arnaud Chemla
Chief Executive Officer



Uwe Meiers
Chief Technology Officer

Informazioni sulla protezione degli investitori in Lussemburgo

Il Lussemburgo ha introdotto un regime speciale per tutelare i diritti degli assicurati e dei beneficiari delle compagnie di assicurazione lussemburghesi in caso di insolvenza - comunemente noto come “triangolo della sicurezza”.

Questo regime consiste nel garantire una protezione specifica agli attivi sottostanti le riserve tecniche delle compagnie di assicurazione lussemburghesi (attivi rappresentativi), sottoponendo tali attivi a regole specifiche riguardanti il loro deposito e la loro assegnazione prioritaria a copertura delle prestazioni assicurative.

Questo meccanismo coinvolge non solo la stessa compagnia di assicurazione lussemburghese, ma anche il suo depositario autorizzato e la CAA, l'autorità lussemburghese di vigilanza sulle assicurazioni.

Le disposizioni di questo regime sono principalmente specificate nella legge modificata del 5 dicembre 2015 sul settore assicurativo (LSA) e nel regolamento modificato CAA 15/03 del 7 dicembre 2015 sulle imprese di assicurazione e riassicurazione (regolamento CAA 15/03).

(a) Segregazione e deposito delle attività sottostanti le riserve tecniche

Ai sensi dell'articolo 117 della LSA, tutte le imprese di assicurazione lussemburghesi sono tenute a costituire riserve tecniche per tutti gli impegni derivanti dai contratti di assicurazione stipulati. L'importo delle riserve tecniche in questione deve essere sufficiente a consentire all'impresa di assicurazione interessata di far fronte a tutti gli obblighi derivanti dai contratti di assicurazione di cui è controparte.

Tali riserve tecniche devono essere sempre coperte da attività equivalenti e corrispondenti che ne rappresentano la base, ossia da attivi rappresentativi. Gli attivi rappresentativi corrispondono quindi agli attivi che un'impresa di assicurazione deve utilizzare in via prioritaria per far fronte agli obblighi derivanti dai contratti di assicurazione di cui è controparte.

Ai sensi dell'articolo 118 della LSA, tutti gli attivi rappresentativi costituiscono un insieme distinto di attività che devono essere chiaramente separate dalle altre attività e passività delle imprese di assicurazione. L'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento CAA 15/03 stabilisce che i titoli sottostanti le riserve tecniche devono essere depositati presso una banca depositaria stabilita nello Spazio Economico Europeo (SEE) e specificamente autorizzata dalla CAA.

Le compagnie di assicurazione lussemburghesi sono quindi generalmente obbligate a depositare le loro attività vincolate presso un istituto di credito con sede nel SEE, a meno che non abbiano beneficiato di un'espressa dispensa da parte della CAA per depositare le loro attività vincolate presso una banca depositaria al di fuori del SEE.

(b) Disposizioni relative all'inventario permanente e alla banca depositaria

La sezione 118 della LSA prevede inoltre che le imprese di assicurazione mantengano un inventario permanente delle loro attività rappresentative e che lo comunichino trimestralmente alla CAA. Tale inventario permanente identifica gli attivi rappresentativi per dare priorità assoluta ai crediti assicurativi rispetto a tutti gli altri crediti nei confronti delle compagnie di assicurazione - si veda la sezione c) di seguito.

Allo stesso tempo, l'articolo 56 del Regolamento CAA 15/03 prevede che venga stipulato un contratto di custodia tra la compagnia di assicurazione e la banca depositaria.

Tale contratto deve essere approvato dalla CAA e le parti devono utilizzare il modello specifico della CAA. Questa proposta prevede quanto segue:

- i depositi di attivi rappresentativi, registrati nell'inventario permanente, devono essere chiaramente separati da tutte le altre attività e passività detenute dall'impresa di assicurazione interessata presso la banca depositaria;
- gli attivi rappresentativi non devono essere soggetti a vincoli o garanzie (ad esempio: interessi di sicurezza, pegni, cessioni, ecc.) diversi da quelli di cui all'articolo 118 della LSA - si veda il paragrafo (c) seguente;
- la banca depositaria riconosce l'obbligo di segregare e limitare l'onere sugli attivi rappresentativi e accetta che qualsiasi clausola contraria contenuta nelle sue condizioni generali o in qualsiasi altro documento contrattuale tra la banca depositaria e la compagnia assicurativa sia nulla;
- la banca depositaria si impegna a dare immediato seguito a qualsiasi istruzione di congelamento da parte della CAA e a non effettuare alcun prelievo o riduzione di valore senza la preventiva autorizzazione della CAA fino alla revoca della misura di congelamento; e
- la compagnia di assicurazione e la banca depositaria certificano che non esistono accordi accessori che influiscono sulle disposizioni del contratto di deposito e si impegnano a non stipulare accordi contrari che potrebbero avere lo stesso scopo.

Queste disposizioni sono volte a proteggere i beni rappresentativi a beneficio degli assicurati e dei beneficiari, impedendo ad altri creditori di sequestrare o mettere le mani su tali beni per ottenere il pagamento dei crediti vantati nei confronti della compagnia di assicurazione.

(c) Diritti di priorità

Le regole che disciplinano i diritti di priorità degli assicurati sono contenute principalmente negli articoli da 118 a 120 della LSA.

L'articolo 118 della LSA stabilisce un diritto di prelazione per gli attivi rappresentativi. Esso è concesso con priorità assoluta e prioritaria relativamente al soddisfacimento dei crediti assicurativi dovuti dalla compagnia di assicurazione agli assicurati e ai beneficiari. Più specificatamente, gli attivi rappresentativi non possono garantire il pagamento dei crediti degli altri creditori dell'impresa di assicurazione, quali, in particolare, gli azionisti, i dipendenti, i fornitori di servizi e gli enti pubblici.

Questo diritto preferenziale dei creditori assicurativi prevale su tutti gli altri diritti preferenziali non appena gli attivi rappresentativi vengono inclusi nell'elenco finale. Gli assicurati e i beneficiari vengono pagati con gli attivi rappresentativi con priorità assoluta rispetto agli altri creditori. Questo diritto preferenziale garantisce ai creditori assicurativi un livello di protezione molto elevato rispetto agli altri creditori e si applica all'intero pool separato di attivi rappresentativi.

L'articolo 120 della LSA disciplina la procedura per l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 118. I beneficiari che intendono esercitare il diritto di prelazione devono prima informare la CAA con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorsi quindici giorni, possono procedere al pignoramento degli attivi rappresentativi. La sentenza emessa a seguito del sequestro determinerà l'importo fino al quale gli attivi rappresentativi dovranno essere liquidati. La vendita degli attivi sarà orchestrata dalla CAA. Gli interessi, i dividendi e i rendimenti non pagati al momento del pignoramento devono essere inclusi per legge nella richiesta di pignoramento medesima.

L'articolo 119 della LSA prevede un ulteriore "super-pegno" per gli attivi che non sono rappresentativi. Se gli attivi rappresentativi non sono sufficienti a coprire tutti i crediti assicurativi (ad esempio: in caso di riduzione imprevista del valore di alcuni attivi), l'impresa di assicurazione può essere liquidata solo riducendo i crediti degli assicurati e dei beneficiari sugli attivi rappresentativi in proporzione all'importo delle loro dichiarazioni.

L'articolo 119 prevede inoltre che i creditori assicurativi mantengano un diritto preferenziale sugli altri attivi (non rappresentativi) dell'impresa di assicurazione. Questo ulteriore diritto preferenziale prevale su tutti gli altri diritti dei creditori, ad eccezione dei seguenti:

- creditori di salari e indennità;
- le Entrate;
- comuni e municipalità;
- enti nazionali di previdenza sociale; e
- camere professionali.

(d) Classificazione dei crediti tra i diversi assicurati e beneficiari di una compagnia di assicurazione

Inoltre, l'articolo 253-5 della LSA stabilisce una gerarchia dei crediti tra i creditori dell'assicurazione sulla vita che esercitano il diritto di prelazione di cui all'articolo 118 della LSA. Ciascun creditore ha un diritto di prelazione sui proventi del realizzo di ciascun attivo alla base del credito assicurativo relativo alla sua polizza

di assicurazione sulla vita. I creditori i cui crediti non sono stati soddisfatti possono poi esercitare il diritto di prelazione previsto dall'articolo 118 sugli attivi rappresentativi non distribuiti.

In altre parole, il creditore di un'assicurazione sulla vita ha la garanzia di ricevere, in via prioritaria rispetto a tutti gli altri creditori di assicurazione, il ricavato della realizzazione degli attivi in cui sono stati investiti i suoi premi. Se ciò non fosse sufficiente, potrebbe continuare a esercitare il diritto di prelazione di cui all'articolo 118 sugli attivi rappresentativi rimanenti, e poi esercitare il super-pegno di cui all'articolo 119 dell'ISA sugli altri attivi rimanenti.